

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO  
TERZA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Stefania Novelli

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. OMISSIS promossa da:

**CORRENTISTA**

- attore opponente -

Contro

**BANCA**

- convenuto opposto -

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni in data I febbraio 2017.

Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, CORRENTISTA ha proposto opposizione avverso il

decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal giudice unico presso il Tribunale di Busto Arsizio, deducendo che: a) il contratto di conto corrente viola la normativa in materia di usura, atteso che risultano superati i tassi soglia nei seguenti trimestri: marzo-agosto 2007, settembre-dicembre 2007, gennaio-marzo 2008, aprile-giugno 2008, gennaio-marzo 2009; b) la banca addebitò illegittimamente interessi passivi anatocistici e commissioni di massimo scoperto, in via riconvenzionale, parte opponente ha chiesto che la Banca venisse condannata - stante la gratuità del conto corrente ex art. 1815, comma 2, c.c. e la illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto e di interessi anatocistici - alla restituzione delle somme indebitamente percepite.

Si è costituita in giudizio BANCA, contestando la fondatezza delle eccezioni di nullità articolate dall'opponente e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.

A seguito della concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., parte opposta ha rilevato che gli attori non avevano prodotto di Decreti Ministeriali.

L'opposizione non è fondata e deve, dunque, essere rigettata.

*Sentenza, Tribunale di Busto Arsizio, Dott.ssa Stefania Novelli n. 780 del 20 maggio 2017*

BANCA, fin dalla fase monitoria, ha depositato il contratto di conto corrente del 10 giugno 2005, i contratti di apertura eredito e anticipo fatture nonché copia degli estratti conto relativi al contratto di conto corrente, a partire dall'inizio del rapporto (giugno 2015).

In tal modo, l'opposta ha adempiuto all'onere della prova sulla stessa gravante, in base al quale la banca, attrice in senso sostanziale deve, ai sensi dell'art. 2697 c.c., fornire prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, quali l'esistenza e la consistenza del proprio credito.

La fondatezza del proprio assunto viene dedotta in primo luogo dalla produzione in giudizio dei contratti relativi ai rapporti dedotti in giudizio e dagli estratti conto.

Passando alle eccezioni svolte dal correntista, deve rilevarsi la natura esplorativa della consulenza tecnica d'ufficio richiesta dall'opponente, in quanto, neppure entro i termini delle preclusioni istruttorie, quest'ultimo ha depositato in giudizio dei decreti ministeriali indicanti il tasso soglia con riferimento ai periodi specificamente individuati.

Occorre ricordare che la circostanza non può essere dedotta genericamente, ma soltanto con riferimento specifico al periodo in cui si sarebbero verificate le operazioni a tasso usurario, producendo in giudizio i decreti ministeriali di riferimento (Cass. Civ. n. 8742/2001; Cass. Civ. n. 11706/2002).

L'attore opponente non ha prodotto copia dei citati decreti, ma delle mere rielaborazioni, dei tassi soglia, allegati alla perizia di parte, prive di qualunque valenza probatoria.

Tale carenza istruttoria preclude, in radice, ogni indagine sul punto alla luce del principio per cui, posto che i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi usurari hanno natura di atti amministrativi, la parte che deduce l'usurarietà dei tassi ha l'onere di produrli in giudizio, non operando rispetto ad essi il principio *iura novit curia* (cfr. Cass. 12476/02, 9941/09) stabilito dall'art. 113 del codice di procedura civile, poiché tale norma deve essere letta e applicata con riferimento all'art. 1 delle disposizioni preliminari del codice civile, che contiene l'indicazione delle fonti del diritto, non comprendenti gli atti amministrativi.

I decreti ministeriali che fissano i cd. tassi soglia previsti dalla l. 108/1996, infatti, sono atti amministrativi che non appartengono alla scienza ufficiale del giudice e vanno quindi provati dalle parti con la produzione dei relativi documenti.

Pur essendo la consulenza tecnica un mezzo a disposizione del giudice per l'interpretazione dei fatti di causa, ed essendo ammessa la possibilità per il CTU di accertare direttamente taluni fatti da valutare, è comunque onere della parte attrice di allegare i fatti primari su cui basare l'accertamento, e possibilmente provarli.

La consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio ed è quindi legittimamente negata dal Giudice qualora la parte tende a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni ovvero è diretta a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.

Anche aderendo alla differente tesi in forza della quale i decreti ministeriali integrerebbero la norma penale dell'art. 644 c.p. e la cui conoscenza è rimessa al giudice, secondo il principio dello *iura novit curia*, la contestazione circa il superamento del tasso soglia usura è del tutto sfornita di prova.

*Sentenza, Tribunale di Busto Arsizio, Dott.ssa Stefania Novelli n. 780 del 20 maggio 2017*

Ed, invero, per la misurazione del TEG, la perizia attorea espressamente si discosta dalle Istruzioni della Banca d'Italia.

A questo riguardo, si sottolinea che dette Istruzioni non hanno valenza di norma primaria; tuttavia è la stessa norma primaria, di cui all'art. 2 L. n. 108 del 1996, ad attribuire al Ministero del Tesoro, sentiti Banca d'Italia e Ufficio Italiano Cambi, il compito di "rilevare trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari", ed è tale rilevazione del tasso effettivo globale medio (TEGM) ad essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale, divenendo parametro di riferimento per gli intermediari per la verifica di rispetto del tasso soglia.

E' parimenti indubbio che i Decreti Ministeriali annuali, a decorrere dal primo emanato in data 23.9.96, hanno sempre demandato alla Banca d'Italia la rilevazione dei tassi effettivi globali medi e che i vari D.M. trimestrali, nel rendere pubblici i dati rilevati, hanno sempre disposto, all'art. 3 (a partire dal primo D.M. 22 marzo 1997), che le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, si attengano ai criteri di calcolo indicati nelle Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia.

La Banca d'Italia, ai sensi degli artt. 4 e 5 TUB, è d'altro canto l'organo cui compete la vigilanza nei confronti delle banche e che, nell'esercizio di tale funzione, è deputato a impartire istruzioni alle stesse.

Alla luce di quanto precede, dunque, non si ravvisano gli estremi per disattendere o disapplicare dette Istruzioni e, conseguentemente, non può tenersi conto di calcoli effettuati sulla base di formule differenti.

In considerazione di ciò, si rileva come parte attorea, fondando le proprie pretese su di una perizia che espressamente contraddice i principi stabiliti dalla Banca d'Italia, non abbia fornito alcun elemento di prova sufficiente a sostegno delle proprie allegazioni.

Le eccezioni su interessi passivi e sulla commissione di massimo scoperto sono fondate unicamente su generiche allegazioni e non su specifiche contestazioni e che solo le allegazioni specifiche meritano un vaglio istruttorio che altrimenti si risolve in mere azioni esplorative.

In ogni caso, per completezza, va precisato come sia priva di giustificazione la contestazione riguardante l'applicazione di interessi anatocistici illegittimi; considerato come il rapporto di conto corrente risulti essere stato acceso nel giugno 2005, in conformità alle prescrizioni di pari capitalizzazione degli interessi attivi e passivi dettate dalla Delibera C.I.C.R. del 09.02.2000, la cui disciplina è stata riconosciuta come legittima dalla giurisprudenza assolutamente consolidata.

Merita ugualmente di essere rigettata l'eccezione anch'essa generica, relativa alla commissione di massimo scoperto, considerato che quest'ultima è stata individuata, nelle pattuizioni negoziali che legano la banca all'opponente, in maniera determinata.

In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato e dichiarato esecutivo; la domanda riconvenzionale, fondata sulle contestazioni già esaminate in punto di anatocismo e commissione di massimo scoperto, non può che essere rigettata per le ragioni già esposte.

*Sentenza, Tribunale di Busto Arsizio, Dott.ssa Stefania Novelli n. 780 del 20 maggio 2017*

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenendo conto della esigua attività processuale svolta, secondo i parametri del DM 55 del 2014.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:

- 1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. emesso da OMISSIS;
- 2) rigetta la domanda riconvenzionale di parte opponente;
- 3) condanna OMISSIS a corrispondere a favore di OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di lite del presente procedimento che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre iva e epa come per legge e 15% per rimborso forfetario.

Busto Arsizio, 19 maggio 2017ù

**Il Giudice**  
**Dott.ssa Stefania Novelli**

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS